

**MODALITÀ E TEMPISTICHE PER L'ATTUAZIONE DEL MECCANISMO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ALL'APPROVVIGIONAMENTO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE E PER L'IMPLEMENTAZIONE DI MISURE PER L'INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE RETTIFICHE PLURIENNALI PER IL SETTORE ELETTRICO DEFINITI DALLA DELIBERA 604/2021/R/com**

**1. Ambito**

Il presente documento disciplina le modalità operative per l'attuazione dei meccanismi per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale e per l'implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico secondo quanto stabilito dalla delibera 604/2021/R/com (Delibera).

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della Delibera.

**2. Meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica**

Per consentire l'operatività del Meccanismo, sul "Data Entry Elettrico", raggiungibile attraverso il proprio sito istituzionale, la CSEA predisporrà una sezione dedicata all'utente richiedente per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo di compensazione.

La suddetta istanza:

- sarà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- conterrà le informazioni relative agli importi fatturati dall'utente richiedente ai clienti finali, non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal 1° marzo 2018 e necessarie alla quantificazione della compensazione. Quest'ultima è riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati ai clienti che contabilizzano importi:
  - a) riferiti a prelievi risalenti a più di ventiquattro mesi derivanti da una o più precedenti mancate raccolte dei dati di misura effettivi da parte del responsabile della gestione dei dati di misura oppure derivanti da rettifiche di dati di misura precedentemente utilizzati;
  - b) per i quali l'utente richiedente ha eccepito all'impresa di distribuzione la prescrizione nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 senza che sia stata fatta valere da quest'ultima alcuna causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.



Riguardo al requisito di cui al punto b), ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione, l'UdDe deve aver eccepito la prescrizione all'impresa di distribuzione ovvero aver richiesto alla medesima la compensazione degli importi attinenti al servizio di trasporto/distribuzione secondo le previsioni della regolazione, senza che, alla data di presentazione dell'istanza, l'impresa di distribuzione abbia dimostrato la sussistenza di una delle cause ostative alla maturazione della prescrizione previste dal Codice Civile. Qualora, in relazione ai suddetti importi, la sussistenza delle predette cause ostative sia accertata successivamente alla compensazione riconosciuta e liquidata da CSEA, l'utente richiedente dovrà restituire i corrispondenti importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica compensati da CSEA.

Oltre alle predette informazioni gli UdDe, che presenteranno istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione, saranno obbligati a dichiarare i dati necessari al calcolo del fattore alfa definito dall'art. 8 comma 8.1 lettera c) della Delibera con riferimento alle fatture emesse verso i clienti finali nell'anno n-1 rispetto all'anno di istanza.

#### Modalità operative

Fatto salvo quanto previsto per il primo anno di applicazione per il quale valgono le tempistiche indicate al successivo paragrafo, per gli anni successivi al primo, con cadenza annuale, dal 1° aprile al 31 maggio, ciascun utente richiedente, attraverso il proprio account sul "Data Entry Elettrico", in relazione agli eventi di esercizio della prescrizione accolti nei due anni solari antecedenti alla predetta data di presentazione della richiesta dovrà:

- a) compilare l'apposito modello dichiarativo, attestante il rispetto delle condizioni di accesso al meccanismo di cui al comma 3.1 della Delibera, messo a disposizione nella sezione "Gestione Istanze";
- b) effettuare l'upload di un file, in formato prestabilito (e.g. CSV), per ciascun anno di riferimento, contenente il seguente set minimo di informazioni:
  - Anno di riferimento (competenza), saranno ammessi periodi di competenza dal 2013;
  - POD;
  - P.IVA distributore;
  - Ragione sociale distributore;
  - Ragione sociale della controparte commerciale (eventuale);
  - P.IVA della controparte commerciale (eventuale);
  - Nr fattura;
  - Data fatturazione;
  - Data scadenza fattura (evidenza del soddisfacimento della condizione di cui alla lettera a) comma 2.1 della Delibera);



- Data accoglimento esercizio prescrizione da parte del venditore al cliente finale che coincide con la data di emissione della fattura che restituisce gli importi prescritti (evidenza del soddisfacimento della condizione di cui al comma 4.1 della Delibera);
  - Tipologia contrattuale;
  - PFCFN(kWh): partite fisiche oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti dell'utente al netto delle perdite di rete;
  - PFCFL(kWh): partite fisiche oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti dell'utente al lordo delle perdite di rete (facoltativo);
  - PFIIDN(kWh): differenze fra i prelievi del POD ricalcolati dall'impresa distributrice a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto al netto delle perdite di rete.
  - PFIIDN(kWh): differenze fra i prelievi del POD ricalcolati dall'impresa distributrice a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto al lordo delle perdite di rete (facoltativo);
- c) effettuare il download del suddetto modello dichiarativo;
- d) effettuare l'upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
- e) effettuare l'upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell'istanza di partecipazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.3 della Delibera.

### Tempistiche

Con riferimento al primo anno di applicazione del meccanismo, CSEA consentirà la presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli esercenti, tramite il portale "Data Entry Elettrico", entro la fine del 2024, riconoscendo una finestra temporale di almeno 3 mesi.

Entro 60 giorni successivi alla data di chiusura della suddetta finestra temporale di presentazione delle istanze, CSEA verificherà la completezza delle stesse e comunicherà all'ARERA ed a ciascun soggetto richiedente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di esito positivo, l'ammontare spettante.

La liquidazione delle suddette partite economiche, a valere sul "Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018" (alle condizioni previste dall'art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all'Allegato A alla deliberazione 297/2017/A), avrà luogo decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'operatore.

Per gli anni successivi al primo, dal 1 aprile fino al 31 maggio di ciascun anno, l'utente richiedente invia le istanze alla CSEA.



Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la CSEA verificherà la completezza delle istanze e comunicherà all'ARERA ed a ciascun utente richiedente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di esito positivo, l'ammontare spettante.

Entro il 30 novembre, la CSEA liquiderà le relative partite a valere sul "Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018" (alle condizioni previste dall'art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all'Allegato A alla deliberazione 297/2017/A).

Esclusivamente in prima sessione, ai sensi del comma 10.2 della Delibera la CSEA, in deroga a quanto stabilito dal comma 4.1, predisporrà un modulo dedicato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie alla quantificazione della compensazione relativa agli importi pregressi.

### **3. Meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale**

Per consentire l'operatività del Meccanismo, sul "Data Entry Gas", raggiungibile attraverso il proprio sito istituzionale, la CSEA predisporrà una sezione dedicata all'utente richiedente per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo di compensazione.

La suddetta istanza:

- sarà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- conterrà le informazioni relative agli importi fatturati dall'utente richiedente ai clienti finali, non riscossi per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019 e necessarie alla quantificazione della compensazione. Quest'ultima è riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati ai clienti finali che contabilizzano importi:
  - a) riferiti a prelievi risalenti a più di ventiquattro mesi derivanti da una o più precedenti mancate raccolte dei dati di misura effettivi da parte del responsabile della gestione dei dati di misura oppure derivanti da rettifiche di dati di misura precedentemente utilizzati;
  - b) per i quali l'utente richiedente ha eccepito all'impresa di distribuzione la prescrizione nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 senza che sia stata fatta valere da quest'ultima alcuna causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.

Riguardo al requisito di cui al punto b), ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione, l'UdDg deve aver eccepito la prescrizione all'impresa di distribuzione ovvero aver richiesto alla medesima la compensazione degli importi attinenti al servizio di distribuzione secondo le previsioni della regolazione, senza che, alla data di presentazione dell'istanza,



l'impresa di distribuzione abbia dimostrato la sussistenza d'una delle cause ostative alla maturazione della prescrizione previste dal Codice civile.

Qualora, in relazione ai suddetti importi, la sussistenza delle predette cause ostative sia accertata successivamente alla compensazione riconosciuta e liquidata da CSEA, l'utente richiedente dovrà restituire i corrispondenti importi relativi al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale compensati da CSEA.

### Modalità operative

Fatto salvo quanto previsto per il primo anno di applicazione per il quale valgono le tempistiche indicate di seguito, per gli anni successivi al primo, con cadenza annuale, dal 1 aprile al 31 maggio, ciascun utente richiedente, attraverso il proprio account sul "Data Entry Gas", in relazione agli eventi di esercizio della prescrizione accolti nei due anni solari antecedenti alla predetta data di presentazione della richiesta:

- a) dovrà compilare l'apposito modello dichiarativo, attestante il rispetto delle condizioni di accesso al meccanismo di cui al comma 3.1 della Delibera, messo a disposizione nella sezione "Gestione Istanze";
- b) Ai fini della determinazione dell'ammontare della compensazione relativo alla materia prima e ai corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto, secondo quanto previsto dall'art. 5.2 punto 1) della del. 604/2021/R/com (termine "PF\*PM" del  $C_{UdD}$ ), dovrà effettuare l'upload di un file, in formato prestabilito (e.g. CSV), contenente per ciascun anno di riferimento il seguente set minimo di informazioni:
  - Anno di riferimento (competenza), saranno ammessi periodi di competenza dal 2014;
  - City gate;
  - PDR;
  - P.IVA distributore;
  - Ragione sociale distributore;
  - Ragione sociale della controparte commerciale (eventuale);
  - P.IVA della controparte commerciale (eventuale);
  - Nr fattura;
  - Data fatturazione;
  - Data scadenza fattura (evidenza del soddisfacimento della condizione di cui alla lettera b) comma 2.1 della Delibera);
  - Data accoglimento esercizio prescrizione da parte del venditore al cliente finale che coincide con la data di emissione della fattura che restituisce gli importi prescritti (evidenza del soddisfacimento della condizione di cui al comma 4.1 della Delibera);
  - Tipologia contrattuale;



- PfCF (Smc): volumi oggetto di prescrizione da parte del cliente finale nei confronti del proprio venditore;
- PfID (Smc): volumi pari alle differenze fra i prelievi del PDR ricalcolati dall'impresa distributrice a seguito del nuovo dato di misura o rettifica e quelli precedentemente comunicati ai fini della fatturazione.

Il prezzo applicato al minore delle partite fisiche PfCF(Smc) e PfID(Smc) sarà pari alla somma tra i corrispettivi variabili di trasporto applicati ai city gate e ai PdR (CVU, CVFC e media annuale delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto) e il costo medio annuale della materia prima come indicato dal *System Average Price* (SAP).

c) Ai fini della determinazione dell'ammontare della compensazione relativo al conguaglio dei corrispettivi di capacità di trasporto di cui all'art. 5.2 punto 1) della del. 604/2021/R/com (termine CT del C<sub>UdD</sub>), e al conguaglio dei corrispettivi di scostamento di cui all'art. 5.2 punto 2) della del. 604/2021/R/com (termine CCS<sub>UdD</sub>), dovrà effettuare l'upload di un file, in formato prestabilito (e.g. CSV), contenente per ciascun anno di riferimento il seguente set minimo di informazioni:

- City gate;
- UdB di riferimento;
- Impresa di trasporto competente;
- Anno di competenza;
- Mese di competenza;
- Conguaglio dei corrispettivi di capacità di trasporto (CT);
- Delta max giornaliero (Smc): la massima differenza giornaliera fra il prelievo ricalcolato, oggetto di prescrizione, e quello inizialmente attribuito;
- Corrispettivo applicato UdB: nel caso in cui il richiedente abbia sostenuto l'applicazione di corrispettivi di scostamento da parte del proprio UdB, è il corrispettivo applicato da UdB a UdD per effetto del ricalcolo.

d) effettuare il download dei suddetti modelli dichiarativi;

e) effettuare l'upload dei suddetti modelli debitamente firmati digitalmente;

f) effettuare l'upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell'istanza di partecipazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.3 della Delibera.

Inoltre, sempre ai fini della determinazione del termine CCS<sub>UdD</sub> dell'ammontare della compensazione relativo al conguaglio dei corrispettivi di scostamento, la CSEA, una volta acquisite le informazioni da parte dell'utente richiedente, dovrà richiedere all'impresa di trasporto competente la comunicazione del corrispettivo di scostamento eventualmente applicato all'UdB in esito al ricalcolo (per ciascun *city gate*, ciascun mese di competenza e ciascun UdB), nonché del corrispettivo di scostamento unitario.



### Tempistiche

Con riferimento al primo anno di applicazione del meccanismo, CSEA intende avviare le operazioni di raccolta delle istanze da parte degli esercenti tramite il portale “Data Entry Gas”, entro la fine dell’anno 2024, riconoscendo una finestra temporale di almeno 3 mesi per la presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli operatori.

Entro 60 giorni successivi alla data di chiusura della suddetta finestra temporale di presentazione delle istanze, l’impresa di trasporto competente, su richiesta di CSEA, invia le comunicazioni relative al corrispettivo di scostamento eventualmente applicato a UdB.

Entro 120 giorni successivi alla data di chiusura della suddetta finestra temporale di presentazione delle istanze ed acquisite le informazioni da parte dei trasportatori competenti, CSEA verificherà la completezza delle istanze e comunicherà all’ARERA ed a ciascun soggetto richiedente l’esito dell’istruttoria nonché, in caso di esito positivo, l’ammontare spettante.

La liquidazione delle suddette partite economiche, a valere sul “Conto per la copertura degli oneri connessi al settlement gas, di cui al punto 5.1 della deliberazione 782/2017/R/gas” (alle condizioni previste dall’art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A), avrà luogo entro il termine del mese successivo rispetto a quello di comunicazione dell’esito dell’istruttoria agli operatori.

Per gli anni successivi al primo, dal 1 aprile fino al 31 maggio di ciascun anno, l’utente richiedente invia le istanze alla CSEA.

Entro il 31 agosto di ciascun anno, l’impresa di trasporto competente, su richiesta di CSEA, invia le comunicazioni relative al corrispettivo di trasporto eventualmente applicato a UdB.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la CSEA verificherà la completezza delle istanze e comunicherà all’ARERA ed a ciascun utente richiedente l’esito dell’istruttoria nonché, in caso di esito positivo, l’ammontare spettante.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, la CSEA liquiderà le relative partite a valere sul “Conto per la copertura degli oneri connessi al settlement gas, di cui al punto 5.1 della deliberazione 782/2017/R/gas” (alle condizioni previste dall’art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A).

Esclusivamente in prima sessione, ai sensi del comma 10.2 della Delibera la CSEA, in deroga a quanto stabilito dal comma 4.1, predisporrà un modulo dedicato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie alla quantificazione della compensazione relativa agli importi pregressi.



## **4. Implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico**

### ***4.1 Attività in capo alle imprese distributrici***

Per consentire l'operatività delle Misure, sul "Data Entry Elettrico", la CSEA predisporrà una sezione dedicata alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica richiedente per la presentazione della dichiarazione obbligatoria.

La suddetta dichiarazione:

- sarà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- conterrà le informazioni necessarie alla quantificazione dell'ammontare  $P_{PB}$  di cui all'art. 8 della Delibera da versare a CSEA e del fattore alfa. Nel primo anno di entrata in esercizio del portale (anno 2024), il distributore dovrà dichiarare le quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati (necessarie alla quantificazione dell'elemento VRP dell'ammontare  $P_{PB}$ ) relative all'anno 2023 (fatturati nel 2022), sia quelle relative all'anno 2024 (fatturate nel 2023).

#### Modalità operative

Fatto salvo quanto previsto per il primo anno di applicazione per il quale valgono le tempistiche indicate al successivo paragrafo, per gli anni successivi al primo, con cadenza annuale, dal 1 settembre al 31 ottobre, ciascuna impresa di distribuzione, attraverso il proprio account sul "Data Entry Elettrico" dovrà:

- a) compilare l'apposito modello dichiarativo;
- b) effettuare l'upload di un file, in formato prestabilito (e.g. CSV), contenente per ciascun anno precedente all'annualità di applicazione del meccanismo di incentivazione il seguente set minimo di informazioni:
  - Anno di fatturazione;
  - Anno di competenza;
  - POD;
  - Ragione Sociale UdT;
  - P. IVA UdT;
  - Volumi Energia(kWh): il valore (positivo o negativo), al netto dei volumi per i quali sono emerse cause ostative alla maturazione della prescrizione, delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati.

Tali volumi derivano da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive oppure da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la quota parte antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica.





### Tempistiche

Con riferimento al primo anno di applicazione del meccanismo, CSEA intende mettere a disposizione delle imprese distributrici i modelli dichiarativi, tramite il portale “Data Entry Elettrico”, entro la fine del 2024.

Per gli anni successivi al primo, entro il 30 novembre di ciascun anno, l’impresa distributtrice verserà a CSEA sul “Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018” l’ammontare  $P_{PB}$  quantificato secondo le medesime modalità stabilite per il versamento degli OGdS.

### **4.2 Attività in capo agli UdDe**

Come richiesto da ARERA, CSEA intende integrare sul “Data Entry Elettrico” - nell’ambito della raccolta dati del meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica - anche la raccolta delle informazioni che le imprese di vendita devono fornire all’Autorità ai sensi di quanto disposto dai commi 8.3 e 8.4 della suddetta deliberazione per la quantificazione del fattore  $\alpha$  (comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione 604/2021/R/com).

### *Modalità operative*

Come indicato al paragrafo 2., ciascun UdDe che partecipa al meccanismo dovrà obbligatoriamente inserire gli importi e i relativi volumi di energia con riferimento alle seguenti fatture emesse verso i clienti finali nell'anno n-1 rispetto all'anno di istanza:

1. fatture totali emesse verso i clienti finali;
2. fatture di cui al punto 1) contenenti importi per consumi risalenti a più di due anni nei casi in cui la responsabilità del ritardo di fatturazione sia da attribuire alla ritardata messa a disposizione dei dati di misura eccezionabili ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 e dalla conseguente regolazione dell’Autorità;
3. fatture di cui al punto 2) eccettate dal cliente finale;
4. fatture di cui al punto 3) per le quali l'eccezione è stata accolta.

### *Tempistiche*

Vedi tempistiche di cui al par. 2 “*Meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica*”.